

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2019

La Legge 147/2013 ha istituito dal 1° gennaio 2014 l'**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)** basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro, collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali.

Il tributo **IUC** è composto da:

- **l'Imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze.

ed una componente riferita ai servizi, che si articola:

- nel **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di immobili e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune
- nella **Tassa sui rifiuti (TARI)**, a carico dell'utilizzatore destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento

Il Consiglio Comunale di Cassago Brianza, in materia di IUC ha adottato i seguenti atti:

- delibera n. 32 del 29/09/2012 di approvazione del regolamento comunale di disciplina dell'IMU e smi
- delibera n. 8 del 24/04/2014 di approvazione del regolamento comunale di disciplina della IUC
- delibera n. 9 dell'11/03/2019 di determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2019
- delibera n. 10 dell'11/03/2019 di determinazione delle aliquote TASI per l'anno 2019
- delibera n. 11 dell'11/03/2019 di approvazione del piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle tariffe della tari per l'anno 2019

IMU

| |
|--|
| <p>QUALI SOGGETTI INTERESSA. Proprietari di immobili e titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.</p> |
| <p>QUALI IMMOBILI RIGUARDA. Fabbricati ed aree fabbricabili, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.</p> |
| <p>ABITAZIONE PRINCIPALE. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Sono equiparate, inoltre, all'abitazione principale:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ le unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dai soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;✓ la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;✓ l'unica unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, senza che siano richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;✓ i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008;✓ l'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato. <p>Per beneficiare di tali equiparazioni all'abitazione principale, è necessario presentare, a pena di decadenza, nel termine e nei modi di legge apposita dichiarazione IMU, utilizzando il modello approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>Sono assimilate all'abitazione principale, a norma del vigente regolamento comunale in materia di IUC:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. Il contribuente, al fine di godere di tale beneficio, deve presentare, a pena di decadenza, entro il 30/06 dell'anno di imposta interessato autocertificazione, redatta su modelli predisposti dall'Ufficio Tributi. La dichiarazione, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati. Il contribuente è tenuto altresì a comunicare, nel medesimo termine, la cessazione dei requisiti agevolativi. L'applicazione dell'agevolazione opera solo nei periodi di sussistenza dei relativi requisiti. La mancata presentazione delle autocertificazioni nei termini indicati comporta la non applicabilità del beneficio. <p>Per l'abitazione principale e per quelle ad essa equiparate ed assimilate, l'imposta è dovuta (applicando la detrazione di € 200,00) solo se appartenenti ad una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</p> |
| <p>AREE FABBRICABILI. Il valore è costituito da quello venale in comune commercio all'1/1/2019. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera, la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori di riferimento ai fini IMU delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. <u>La tabella dei valori di riferimento delle aree fabbricabili per il Comune di Cassago Brianza è disponibile presso l'ufficio tributi e sul sito internet istituzionale.</u> Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia versato l'imposta sulla base di valori non inferiori a quelli deliberati dal Comune. In caso contrario, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta pagata a tale titolo.</p> |

ESENZIONI. Sono esenti da IMU:

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, **tranne le categorie catastali A/1-A/8-A/9**, e le relative pertinenze nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2-C/6-C/7;
- gli immobili posseduti dallo Stato;
- gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, province, comuni, comunità montane, consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del SSN, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del DL 557/93, convertito con modificazioni dalla L 133/94;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per usufruire del beneficio è necessario presentare, a pena di decadenza, nel termine e nei modi di legge apposita dichiarazione IMU, utilizzando il modello approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- i terreni agricoli, in quanto, per il territorio del Comune di Cassago Brianza, sussistono le condizioni di cui all'art. 1 comma 13 della Legge 208/15 (legge di stabilità 2016);
- si applicano inoltre le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del Dlgs 504/1992.

RIDUZIONI.

Riduzione del 50% della base imponibile, per:

- i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al Dlgs 42/04;
- i fabbricati dichiarati inagibili ed inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante e simile) e la fatiscenza del fabbricato non deve essere superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì esclusivamente con interventi di restauro/risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere c), d) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. ed il fabbricato non potrà essere utilizzato se non dopo l'ottenimento di nuova certificazione di agibilità/abitabilità nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia. L'istanza per la perizia ovvero la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i termini previsti per la dichiarazione IMU. Il contribuente è tenuto altresì a comunicare, nei medesimi termini, il venir meno delle condizioni di inagibilità o inabitabilità. L'abbattimento della base imponibile opera solo nei periodi di sussistenza di nuovi requisiti. La mancata presentazione dell'istanza di perizia ovvero dell'autocertificazione nei termini indicati comporta la non applicabilità del beneficio;
- le unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito a famigliari di primo grado in linea retta (genitori/figli) che rispettano tutte le seguenti condizioni:
 - a. *il comodante deve possedere non più di due immobili ad uso abitativo in Italia, di cui uno adibito a propria abitazione principale e l'altro da concedere in comodato, a condizione che quest'ultimo sia adibito ad abitazione principale da parte del comodatario;*
 - b. *il comodante deve avere residenza e dimora nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;*
 - c. *il contratto di comodato deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate;*
 - d. *entrambe le abitazioni non devono essere di categoria catastale A1-A8-A9;*
 - e. *obbligo di presentazione entro il 30/06/2020 della dichiarazione IMU attestante il possesso dei suddetti requisiti.*

L'agevolazione è applicabile anche ad una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e decorre dalla data di stipula del contratto di comodato, tenuto conto che il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

Dall'anno 2019 la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta, è estesa anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori (art. 1, comma 1092, Legge 145/2018).

Riduzione al 75% dell'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune (8,9‰) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L 9/12/1998, n. 431.

COME SI DETERMINA IL TRIBUTO

BASE IMPONIBILE. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è determinata applicando alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

80 per i fabbricati delle categorie catastali D/5 e A/10;

65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria catastale D/5);

55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.

Per i fabbricati del gruppo catastale D, non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è data dai costi di acquisizione per i coefficienti di attualizzazione stabiliti per anno di formazione.

DETRAZIONE. Dall'imposta dovuta per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

CALCOLO E DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

ALIQUOTE IN VIGORE. Le aliquote IMU approvate dal Consiglio Comunale per l'anno 2019 sono le seguenti:

- **6,00 ‰** = abitazioni principali rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 oltre una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7
- **6,30 ‰** = immobili rientranti nelle categorie catastali da A/2 a A/7, oltre una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, **concesse gratuitamente a famigliari di primo grado in linea retta (genitori/figli).** Per beneficiare dell'aliquota ridotta è obbligatorio presentare entro il 30/06/2020 l'apposita autocertificazione disponibile presso l'ufficio tributi e sul sito istituzionale del Comune
- **8,90 ‰** = immobili diversi dalle precedenti tipologie ed aree fabbricabili

QUANDO E COME SI VERSA. In due rate di pari importo, scadenti la prima il **17 giugno** e la seconda il **16 dicembre**, con facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione entro il 17 giugno. Resta riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 7,6‰.

L'IMPOSTA VA VERSATA IN AUTOLIQUIDAZIONE PERTANTO IL CITTADINO NON RICEVERA' AVVISI DI PAGAMENTO.

Sul sito internet del Comune è disponibile il programma di calcolo "IUC 2019".

L'ufficio tributi è comunque a disposizione per i conteggi IMU e TASI e per la stampa del modello F24, dietro presentazione, da parte del contribuente, di idonea documentazione, nei giorni ed orari di apertura al pubblico.

I versamenti devono essere eseguiti presso tutti gli sportelli bancari e postali, anche tramite home banking, utilizzando il **modello F24** disponibile presso le banche e Poste Italiane Spa e agenti della riscossione.

Il codice comune per i versamenti da effettuare a favore del Comune di Cassago Brianza è B996. I soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche. Gli enti non commerciali devono effettuare i versamenti esclusivamente utilizzando il modello F24.

Gli importi dei versamenti sono arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Il versamento non va effettuato se l'imposta dovuta per tutto l'anno, arrotondata secondo il precedente criterio, è inferiore ad € 10,00.

I codici tributo - validi a livello nazionale - sono:

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Abitazione principale e pertinenze | 3912 |
| Aree fabbricabili | 3916 |
| Altri fabbricati | 3918 |
| Immobili categoria "D" Stato | 3925 |
| Immobili categoria "D" incr. Comune | 3930 |

QUANDO E COME SI EFFETTUA LA DICHIARAZIONE.

La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con Decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 30/10/2012 è stato approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione IMU da utilizzare nei casi espressamente indicati nelle stesse istruzioni. I modelli sono reperibili presso l'ufficio tributi e sul sito istituzionale del Comune.

TASI

QUALI SOGGETTI INTERESSA E QUALI IMMOBILI RIGUARDA. Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale come definita ai fini dell'IMU, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, in particolare:

- **L'occupante versa il 30% dell'ammontare complessivo della TASI.**
- **Il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare versa la restante parte pari al 70%.**

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

In caso di locazione finanziaria, il tributo è a carico del locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto, intendendosi quale periodo intercorrente intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

La TASI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

COME SI DETERMINA IL TRIBUTO. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

ALIQUOTE IN VIGORE. Le aliquote TASI approvate dal Consiglio Comunale per l'anno 2019 sono le seguenti:

- **2,50 ‰** = immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce)
- **0,70 ‰** = immobili rientranti nelle categorie catastali A/10, C/3, C/4, C/5 e D
- **0,60 ‰** = immobili rientranti nella categoria catastale C/1
- **0,00 ‰** = immobili diversi dalle precedenti tipologie, immobili strumentali all'attività agricola ed aree fabbricabili

QUANDO E COME SI VERSA. In due rate di pari importo, scadenti la prima il **17 giugno** e la seconda il **16 dicembre**, con facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione entro il 17 giugno.

LA TASSA VA VERSATA IN AUTOLIQUIDAZIONE PERTANTO IL CITTADINO NON RICEVERA' AVVISI DI PAGAMENTO.

Sul sito internet del Comune è disponibile il programma di calcolo "IUC 2019".

L'ufficio tributi è comunque a disposizione per i conteggi IMU e TASI e per la stampa del modello F24, dietro presentazione, da parte del contribuente, di idonea documentazione, nei giorni ed orari di apertura al pubblico.

I versamenti devono essere eseguiti presso tutti gli sportelli bancari e postali, anche tramite home banking, utilizzando il **modello F24** disponibile presso le banche e Poste Italiane Spa e agenti della riscossione.

Il codice comune per i versamenti da effettuare a favore del Comune di Cassago Brianza è B996. I soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche. Gli enti non commerciali devono effettuare i versamenti esclusivamente utilizzando il modello F24.

Gli importi dei versamenti sono arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Il versamento non va effettuato se l'imposta dovuta per tutto l'anno, arrotondata secondo il precedente criterio, è inferiore ad € 10,00.

I codici tributo - validi a livello nazionale - sono:

| | |
|-------------------------|------|
| TASI - altri fabbricati | 3961 |
|-------------------------|------|

QUANDO E COME SI EFFETTUA LA DICHIARAZIONE.

Si rimanda alle disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU

TARI

QUALI SOGGETTI INTERESSA E QUALI IMMOBILI RIGUARDA. Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

COME SI DETERMINA IL TRIBUTO. La tassa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

La liquidazione del tributo avviene d'ufficio ad opera del Comune, sulla base degli elementi dichiarati o accertati, tramite spedizione di apposito avviso e modelli di pagamento.

Le aliquote TARI approvate dal Consiglio Comunale per l'anno 2019 sono le seguenti:

| TARIFE UTENZE DOMESTICHE | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|--------------------------|
| cod. | CATEGORIA | TARIFFA FISSA | TARIFFA VARIABILE |
| 1.1 | USO DOMESTICO - UN COMPONENTI | 0,380487 | 34,214557 |
| 1.2 | USO DOMESTICO - DUE COMPONENTI | 0,443902 | 61,586202 |
| 1.3 | USO DOMESTICO - TRE COMPONENTI | 0,489198 | 78,693481 |
| 1.4 | USO DOMESTICO - QUATTRO COMPONENTI | 0,525435 | 102,643671 |
| 1.5 | USO DOMESTICO - CINQUE COMPONENTI | 0,561672 | 123,172405 |
| 1.6 | USO DOMESTICO - SEI O PIU' COMPONENTI | 0,588850 | 140,279684 |
| TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE | | | |
| 2.1 | MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CULTO | 0,231353 | 0,262075 |
| 2.2 | CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI | 0,661010 | 0,752891 |
| 2.4 | ESPOSIZIONI,AUTOSALONI | 0,338768 | 0,404607 |
| 2.5 | ALBERGHI CON RISTORAZIONE | 1,098930 | 1,256351 |
| 2.6 | ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE | 0,751897 | 0,860940 |
| 2.8 | UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI | 0,933677 | 1,068991 |
| 2.9 | BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO | 0,479232 | 0,549438 |
| 2.10 | NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLIBRERIA | 0,917152 | 1,048300 |
| 2.11 | EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE | 1,255920 | 1,431068 |
| 2.12 | ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO,ECC) | 0,859314 | 0,977034 |
| 2.13 | CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO | 0,958465 | 1,089681 |
| 2.14 | ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE | 0,735374 | 0,860940 |
| 2.15 | ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI | 0,859314 | 1,000023 |
| 2.16 | RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE | 3,503357 | 3,989750 |
| 2.17 | BAR,CAFFE',PASTICCERIA | 2,693619 | 3,005818 |
| 2.18 | SUPERMERCATO,PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI | 1,421173 | 1,543715 |
| 2.19 | PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE | 1,115455 | 1,266696 |
| 2.20 | ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE | 4,379197 | 4,996671 |

| | | | |
|----------|--|----------|----------|
| 2.6 bis | ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE - DISTANZA DAL PUNTO DI RACCOLTA | 0,300759 | 0,344376 |
| 2.10 bis | NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLIBRERIA - DISTANZA PUNTO DI RACCOLTA | 0,366861 | 0,419320 |
| 2.15 bis | ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI - DISTANZA PUNTO DI RACCOLTA | 0,343725 | 0,400009 |

ADDIZIONALE PROVINCIALE. Per l'anno 2019 il tributo provinciale per l'ambiente di cui all'art. 19 del Dlgs. n. 504/92 è pari al 5% da calcolarsi sull'importo della TARI.

COME SI CALCOLA IL TRIBUTO.

La tariffe sono articolate in utenza domestica (in base ai componenti del nucleo familiare) ed in utenza non domestica (in base all'attività economica esercitata).

UTENZA DOMESTICA:

((mq abitazione e pertinenze x quota fissa di riferimento) + quota variabile di riferimento) + 5% add. provinciale

UTENZA NON DOMESTICA:

((mq edificio x quota fissa di riferimento) + (mq edificio x quota variabile di riferimento) + 5% add. provinciale

RIDUZIONI.

Utenze domestiche: E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 18, del Decreto Legge n. 201/2011, e dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari al 5%.

A tal fine il contribuente deve presentare annualmente all'Ufficio Protocollo del Comune, a pena di decadenza, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, apposita autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, nella quale lo stesso dichiara di aver effettuato nell'anno di riferimento il compostaggio domestico. In caso di mancata presentazione dell'autocertificazione la riduzione non viene applicata.

La riduzione viene calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza.

Utenze non domestiche: La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta nella parte variabile in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento.

La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno, determinata moltiplicando la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel Piano Finanziario di determinazione annuale delle tariffe.

La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore alla percentuale di attribuzione dei costi alle utenze non domestiche, indicata nel medesimo Piano Finanziario.

Al fine del calcolo della riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente, allegando copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006 relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del MUD per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

L'agevolazione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

In entrambi i casi, l'Ente si riserva la facoltà di effettuare i controlli di cui all'art. 71 del DPR n. 445/2000, mediante sopralluoghi effettuati a campione dall'ufficio tecnico e, in caso di dichiarazioni mendaci, il contribuente è passibile di sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del medesimo DPR e dell'art. 489 del codice penale, nonché alla revoca dei benefici eventualmente percepiti.

QUANDO SI VERSA. Per l'anno 2019 la tassa sui rifiuti deve essere pagata in tre rate scadenti il **31/05/2019**, il **31/08/2019** ed il **30/11/2019**, con facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il **31/05/2019**, mediante i modelli F24 precompilati allegati all'avviso di pagamento spedito alla cittadinanza.

QUANDO E COME SI EFFETTUA LA DICHIARAZIONE. La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le modificazioni. Ai fini della dichiarazione TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate a fini della TARSU/TARES.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune.

tel. 039/9213230-244-227

e-mail: tributi@comune.cassago.lc.it

orari di apertura al pubblico:

martedì 10,00 - 12,30 17,00 - 19,30

giovedì 10,00 - 12,30

sabato 10,00 - 12,30